

**POLITICHE SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ
NEI SERVIZI DI CONSULENZA**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 03 2021.

Indice

1. PREMESSA	3
2. SCOPO DEL DOCUMENTO	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE E GOVERNANCE.....	4
4. INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NELLE CONSULENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI.....	5
5. TRASPARENZA DEGLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ	5
6. COERENZA CON GLI ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ NELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE	5
7. PUBBLICITÀ SUL SITO AZIENDALE.....	6
8. AGGIORNAMENTO	6

1. PREMESSA

Banca Popolare Sant'Angelo (o “Banca”) con la presente Policy (o “Policy”) definisce le apposite linee guida in merito:

- all'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale in relazione alla consulenza in materia di investimenti;
- alla valutazione di eventuali impatti negativi che l'attività di consulenza può avere sui fattori di sostenibilità;
- alla coerenza con i rischi di sostenibilità in materia di politiche di remunerazione
- al processo di aggiornamento e monitoraggio della presente Policy.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Con il *Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile*, la Commissione Europea si è posta i seguenti obiettivi:

- dirigere i flussi di capitali verso investimenti sostenibili;
- integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi;
- promuovere la trasparenza e l'adozione di strategie basate su visione a lungo termine da parte delle imprese e degli investitori istituzionali.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, la Commissione Europea ha delineato un quadro normativo con il fine di integrare diversi elementi di sostenibilità nella sfera degli investimenti. I pilastri normativi di riferimento sono i seguenti:

- Regolamento UE 2019/2088 (c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR*) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- Regolamento UE 2019/2089 (c.d. *Benchmark Regulation*) sugli indici di riferimento europei di transizione climatica, allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità;
- Regolamento UE 2020/852 (c.d. *Taxonomy Regulation*) relativo all'istituzione di un quadro capace di favorire gli investimenti sostenibili, grazie a criteri utili a determinare l'ecosostenibilità di un'attività economica e/o di un investimento.

Nell'ambito del più ampio quadro normativo che si è andato delineando, e che è tutt'ora in corso di definizione, il SFDR è volto a rafforzare la protezione degli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, nonché sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nei processi di consulenza.

Nel febbraio 2021, il SFDR è stato ulteriormente integrato grazie alla pubblicazione da parte delle ESAs (European Security Authorities) dei *Regulatory Technical Standard (RTS)*, ovvero quei requisiti e linee guida normative funzionali all'adempimento degli obblighi previsti dalla SFDR. Gli RTS forniscono infatti modelli, template e indicatori utili a completare e integrare la disclosure relativa agli effetti negativi per la sostenibilità, all'informativa precontrattuale, alla *website disclosure* e alle relazioni periodiche. Sebbene tali RTS possano subire modifiche nel processo di adozione in corso da parte della Commissione, la Banca ha avviato sin da subito il processo di adeguamento alle nuove norme tecniche di regolamentazione al fine di allinearsi gradualmente alle nuove disposizioni e di potere essere completamente adempiente entro il primo gennaio 2022, termine proposto dalle stesse European Security Authorities alla Commissione per l'entrata in vigore delle norme tecniche.

In particolare, il SFDR richiede agli intermediari che offrono servizi di consulenza sugli investimenti in prodotti finanziari e assicurativi di definire politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione di tali servizi, tenendo in considerazione anche i rischi climatici e ambientali secondo le Aspettative di Vigilanza della BCE.

La presente Policy fornisce inoltre informazioni sulle politiche attualmente definite da Banca Popolare Sant'Angelo, in qualità di intermediario che offre servizi di consulenza in materia di investimenti, per:

- l'integrazione del rischio di sostenibilità nella prestazione di tali servizi;
- la considerazione degli eventuali effetti negativi per la sostenibilità, determinati dagli investimenti oggetto di consulenza, sui fattori di sostenibilità.

Ai fini del SFDR, il "rischio per la sostenibilità" di cui sopra è definito come quell'evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

Gli "Effetti negativi per la sostenibilità" fanno invece riferimento agli impatti delle decisioni di investimento che possono provocare effetti negativi sostanziali nell'ambito di uno qualsiasi dei fattori di sostenibilità di natura ambientale, sociale o di governance (c.d. fattori ESG).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E GOVERNANCE

La Banca offre il servizio di consulenza in materia di investimenti basato sulla presenza di prodotti di soggetti terzi, prevalentemente costituiti da strumenti di risparmio e prodotti assicurativi.

I principali ruoli e responsabilità della suddetta Policy sono i seguenti:

- **Consiglio di Amministrazione**
Il Consiglio di Amministrazione approva la presente Policy, nonché le eventuali altre politiche impattate dalle tematiche ESG (ambientale, sociale o di governance), supervisionando gli aspetti di sostenibilità.
- **Amministratore delegato**
L'Amministratore delegato guida e supervisiona le soluzioni utili per aggiornare, monitorare l'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei fattori di sostenibilità nel contesto della consulenza finanziaria.
- **Funzione di Risk Management**
La Funzione di gestione del rischio monitora periodicamente e nel continuo la conformità alle politiche in materia di finanza sostenibile. Le valutazioni potranno basarsi su dati di fornitori terzi appositamente selezionati
- **Funzione di Compliance**
La Funzione di conformità alle norme verifica nel continuo la conformità delle politiche in materia di finanza sostenibile alla normativa di riferimento.

4. INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NELLE CONSULENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La Banca, in qualità di intermediario autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza, tiene conto dei rischi ambientali, sociali e di governance che potrebbero causare un impatto negativo sostanziale, effettivo o potenziale, sul valore degli strumenti finanziari che seleziona o raccomanda ai propri clienti.

Per quanto consapevole dell'importanza che sta assumendo la sostenibilità nella valutazione complessiva dei rischi sociali, ambientali e di governance, la Banca allo stato attuale non integra ancora queste tipologie di rischio nei servizi di consulenza. Tuttavia, si impegna a valutare, selezionare ed inserire nella propria gamma prodotti preferibilmente nuovi strumenti che abbiano elementi di sostenibilità e rispondano ai requisiti normativi della finanza sostenibile. Allo stato attuale, quindi, nelle more della compiuta definizione della normativa in materia, la Banca fornisce agli investitori le informazioni sull'eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità rese disponibili dagli emittenti, ove contenute nei documenti informativi dei singoli prodotti.

5. TRASPARENZA DEGLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ

Per "Effetti negativi" per la sostenibilità derivanti dalla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni si intendono le possibili conseguenze derivanti dalle scelte d'investimento compiute in termini di effetti negativi connessi, ad esempio, all'ambiente, alle problematiche sociali e concernenti il personale, al rispetto dei diritti umani e alle questioni relative alla lotta alla corruzione.

Allo stato attuale, tenuto conto della disponibilità solo parziale dei dati necessari a valutare gli effetti negativi per la sostenibilità, nonché dell'incompleto quadro normativo tali effetti non potranno essere considerati nella formulazione delle raccomandazioni effettuate nei confronti della clientela nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.

Tuttavia, la Banca è attualmente impegnata nella ricerca di provider in grado di fornire informazioni sufficientemente complete, accurate e aggiornate riguardo agli effetti negativi per la sostenibilità attribuibili alle imprese che, direttamente o indirettamente, sono oggetto degli investimenti raccomandati e, non appena tali informazioni risulteranno disponibili, intende tenerle in considerazione nelle proprie procedure per la prestazione dei servizi di consulenza.

6. COERENZA CON GLI ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ NELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Tenuto conto di quanto sopra considerato e dichiarato, nelle more che vengano emanate le ulteriori norme tecniche in materia e vengano forniti i dati completi per poter valutare gli effetti negativi per la sostenibilità la Banca non adotterà politiche di remunerazione ed incentivazione del personale dipendente in conflitto con le politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità di cui la stessa si è dotata, o con le valutazioni di tali rischi interne al processo di consulenza, laddove effettuate, anche riguardo alla componente variabile.

7. PUBBLICITÀ SUL SITO AZIENDALE

Attraverso la pubblicazione del presente documento sul proprio sito internet, la Banca fornisce le linee guida necessarie per fornire informazioni chiare, concise e non fuorvianti circa la disclosure degli elementi di sostenibilità richiesta dalle normative di riferimento in materia di finanza sostenibile.

In tale contesto, la Banca monitorerà le informazioni pubblicate sul proprio sito web, nell'ottica di aggiornare eventuali riesami delle stesse al fine di assicurarne la trasparenza in materia di sostenibilità.

8. AGGIORNAMENTO

La Politica viene aggiornata una volta all'anno e comunque in ogni caso in cui risulti necessario apportare dei cambiamenti a fronte di mutate esigenze organizzative e/o nuovi requisiti normativi o di ulteriori eventi straordinari.